

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

N° 184
del 23 ottobre 2024

Oggetto: Riversamento TARI 2021 al Comune di Paliano erroneamente versate al Comune di Palestro da parte del contribuente Lauretti Luca.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre, del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che la sezione tributi provvede direttamente alla gestione di tutti i tributi comunali;
- Preso atto che, con istanza pervenuta tramite mail del 23/10/2024, il signor Lauretti Luca C.F. LRTL CU73M15C858M, ha chiesto di disporre il riversamento di somme corrisposte, per mero errore materiale a titolo di TARI – anno 2021 al Comune di Palestro anziché al Comune di Paliano;
- Verificato che il soggetto sopra indicato non è inserito nella banca dati TARI di questo Comune;
- Accertato che la suddetta somma è stata erroneamente versata a questo Comune come si evince da copia del modello F24 e dopo controllo sui riversamenti;
- Ricordato che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs.152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- Richiamato l'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali; la nuova imposta IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 2. TARI (Tassa sui Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 3. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente servizi senza vincolo di destinazione, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- Richiamati in particolare i commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito la nuova TARI, la quale sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 31.12.2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- Visto il regolamento comunale che disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- Visto l'art. 1, commi 722 e seguenti della legge 147/2013 che recita “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso il contribuente abbia indicato al momento del pagamento un Comune diverso dal destinatario, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, deve attivarsi per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite”;
- Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 N. 201, convertito con modificazioni con L. 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i

comuni del territorio nazionale;

- Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Vista la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha confermato la struttura dei Tributi Comunali basata formalmente su un'imposta unica (IUC);
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Dato atto che la spesa in esame riveste carattere obbligatorio in quanto derivante da richiesta di rimborso di una somma erroneamente versata al Comune di Palestro con immediato riversamento al Comune di Paliano;
- Considerata la necessità di dover provvedere ad effettuare idoneo impegno di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 nella presente regolarmente espressi;
- Visto il D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni;

determina

1. di effettuare il riversamento nei confronti del Comune di Paliano quale Ente beneficiario della somma di Euro 99,67 per TARI 2021 erroneamente versata al Comune di Palestro dal contribuente Lauretti Luca con esclusione d'interessi per imposta versata al Comune incompetente;
2. di imputare la spesa di Euro 99,67 sul capitolo di spesa 202 del Bilancio dell'esercizio finanziario in corso ove esiste la necessaria disponibilità;
3. di incaricare l'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto degli artt. 49 comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo 202, impegno n° *212* in data odierna.

Palestro, 23 ottobre 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Scaramuzza Cristina



Da: bodo1973@libero.it
Inviato: venerdì 18 ottobre 2024 12:09
A: ragioneria@comune.palestro.pv.it
Cc: contabilita@comune.paliano.fr.it
Oggetto: Riversamento Tari 2021 effettuata erroneamente al comune di Palestro anziché di Paliano.
Allegati: attachment1729245961461.jpg; attachment1729246025065.jpg; attachment1729246066899.jpg; attachment1729246088951.jpg

Il sottoscritto Lauretti Luca, nato a Colleferro (RM) il 15/08/1973, e residente in Paliano (FR), via Poggio Romano n. 12, CHIEDE, il Riversamento, a favore del Comune di Paliano, della somma di euro 99,67 relativi a alla Tari 2021 erroneamente pervenuto al Comune di Palestro, per errore di digitazione codice ente, come da estratto che ad ogni buon fine si allega. Attendo di ricevere con la massima urgenza il n° del mandato di riversamento a favore del Comune di Paliano, visto avviso di sollecito e accertamento emesso nei confronti dello scrivente. Ringrazio anticipatamente. Saluti.

--
Inviato da Libero Mail

Questo messaggio e' stato analizzato con Libraesva ESG ed e' risultato non infetto.
[Clicca qui per segnalarlo come spam.](#)
[Clicca qui per metterlo in blocklist](#)

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCONTRO)	
DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCONTRO
	AGENZIA
	CAB/SPORTELLO
31/12/1981	36881 (4700)
Pagamento effettuato con assegno n. n. _____ tratto / emesso su _____	
<input type="checkbox"/> bancario / postale <input type="checkbox"/> circolare / vaglia postale	
cod. ABI _____ CAB _____	

SEL. MOTIVO DEL PAGAMENTO 1..10:
SEZ. TRIB ENTE R V A S
SEZ. 3944 G275
EL 3944 G276
EL TEFA

SEL.	MOTIVO DEL PAGAMENTO	1..10:	IMM	MESE	ANNO	IMP DETR	IMP DEB	IMP CRED
			001	0404	2021	0,00	99,67	0,00
			- 001	0404	2021	0,00	5,33	0,00

L'Ente creditore può chiedere conferma della rendicontazione ad Agenzia delle Entrate utilizzando i dati riportati nel presente documento

LAURETTI LUCA
CONT. POGGIO ROMANO 12
03018 PALIANO FR

TARI
2021

AVVISO DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO

Contribuente: LAURETTI LUCA nato il 15/08/1973 a COLLEFERRO (00034) - RM

Residente in: CONT. POGGIO ROMANO 12 - 03018 PALIANO FR

Codice LRTLCU73M15C858M

Partita Iva:

Il Funzionario responsabile per la gestione della TARIFFA RIFIUTI - TARI.

VISTO l'articolo 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria, (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, in ordine alla disciplina delle proprie entrate tributarie; VISTO il Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di C.C. n. 42 del 30/09/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021 con la quale venivano stabilite le tariffe per l'anno 2021;

VISTI i dd.li gg ss. nn. 47/14/7/473 del 18 dicembre 1997, così come sostituiti dal Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 203;

VISTO l'art. 1, commi dal 162 al 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 04.06.2018 con la quale è stato nominata la dott.ssa Rossella CORSI quale funzionario responsabile dei tributi comunali, ai sensi dell'art. 11 - comma 4 - D.Lgs. n. 504/1992, in carica alla data di emanazione del presente atto ed autorizzato alla sottoscrizione degli atti tributari;

VISTA la Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) così come modificato con D.Lgs. 219/2023;

VISTA la legge n. 160 del 27/12/2019, in particolare l'art. 1, commi 792 - 804 in materia di accertamenti esecutivi e riscossione;

Al sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del vigente Regolamento comunale;

Al sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997;

Al sensi dell'art. 1, comma 705, della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, sopra dettagliatamente indicata, il calcolo della tassa è effettuato considerando le superfici imponibili e le due distinte tariffe "comunale" e "provinciale" (TEFA) oltre ai relativi accessori, come analiticamente riportato nel successivo dettaglio delle utenze che costituisce parte integrante del presente provvedimento insieme alle avvertenze per il contribuente ed al prospetto di riepilogo contabile e di calcolo degli importi dovuti;

VISTE le dichiarazioni presentate ai fini della applicazione della TARI;

AVVISA

Il soggetto passivo in indirizzo, che si è provveduto alla liquidazione dell'imposta dovuta per l'anno indicato, con le seguenti motivazioni: OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO COME SI EVINCE DAI PROSPETTI SEGUENTI

Prospetto di liquidazione del tributo

A)Se l'avviso e' pagato entro 30 giorni dal ricevimento

Total differenza d'imposta e addizionali

Totalle interessi

Spese di notifica

Arrotondamento

99,67
0,00
8,75
-0,42

Euro 108,00

IMPORTO TOTALE DA VERSARE ENTRO 30 GIORNI

B)Se l'avviso non e' pagato entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, ma comunque entro 60 giorni dalla notifica, gli importi da corrispondere sono:

Contestualmente vengono irrogate le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n.507/1993, così come modificato e sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. n.473/1997, co.1, lettera D, tenuto conto altresì del D.Lgs. n.472/1997, recante disposizioni generali in tema di sanzioni amministrative e dell'Art. 13 del D.Lgs. n.471/1997.

Al sensi dell'art. 1 co. 165 della Legge 27/12/2006 n. 296, gli interessi sono calcolati su base giornaliera al tasso legale vigente.

Gli importi della tassa sono stati determinati sulla base delle tariffe regolarmente approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tipo	Anno	Riferimento			% sanz.	Importo da sanz.	Importo sanzione
		Anno	Su importo	Dal			
Versamento parziale	2021	Rata N. 4 del 04/12/2021 - Doc. N. 1882 del 30/04/2021			30,00	99,67	29,90
INTERESSI							
Motivo	Anno	Su importo	Dal	Al	Tempo	Tasso Annuale	Totale Interessi
Versamento parz./omesso	2021	99,67	01/01/2022	31/12/2022	365 giorni	1,25	1,24
	2021	Rata N. 4 del 04/12/2021 - Doc. N. 1882 del 30/04/2021					
	2021	99,67	01/01/2023	31/12/2023	365 giorni	5,00	4,98
	2021	Rata N. 4 del 04/12/2021 - Doc. N. 1882 del 30/04/2021					
	2021	99,67	01/01/2024	23/09/2024	267 giorni	2,50	1,82
	2021	Rata N. 4 del 04/12/2021 - Doc. N. 1882 del 30/04/2021					
Totalle differenza d'imposta e addizionali					99,67		
Totalle interessi					8,04		
Totalle sanzioni					29,90		
Spese di notifica					8,75		
Arrotondamento					-0,36		
IMPORTO TOTALE DA VERSARE ENTRO 60 GIORNI							
						Euro 146,00	

In caso di pagamento successivo al termine per la proposizione del ricorso, l'importo dovrà essere determinato senza la riduzione della sanzione, ove prevista, e con l'aggravio degli oneri di riscossione e degli interessi di mora, calcolati così come indicato all'art. 1, comma 792, lett. l) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di pagamento entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento, gli oneri della riscossione sono pari al 3%, calcolato sulle somme dovute. In caso di pagamento oltre 60 giorni dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento, gli oneri della riscossione sono pari al 6%, calcolato sulle somme dovute.

A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, si applicano sul tributo o maggior tributo dovuto, con maturazione giornaliera, gli interessi di mora, decorrenti dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento e sino alla data di pagamento, nella misura pari al tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il presente accertamento, decorso i termini di legge per la presentazione del ricorso, senza che sia stato effettuato il versamento di quanto sopra richiesto, costituisce il titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cauterelari, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 o cartella di pagamento. Dopo il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata alla Ditta I.C.A. SRL - CON ETSCLAE n.24786/Anno.